

# STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398  
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org

Mailbox: studiolegalezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA  
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO  
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora ZAZZA

## NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

### **Integrazione del contraddittorio disposta dal TAR del Lazio sede di Roma - Sezione Terza Ter - con Ordinanza n. 1667 del 7.02.2020 - nel Ricorso RG 126/2020**

Promosso dalla soc. **GRP MEDIA srl** (C.F. 11180650019) con sede legale in Torino (TO), Lungodora  
Firenze n. 123/bis,

#### **contro**

- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (costituito) - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(costituito) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (costituito) - PRESIDENZA DELLA  
REPUBBLICA (non costituito)

#### **e nei confronti di**

- **AUDITEL SRL**, in persona del l.r.p.t. (non costituita); **TELENORBA SPA** (costituita)

*\*/\*/\*/\*/\**

Nell'ambito del procedimento in epigrafe RG 126/2020 con Ordinanza 1667/2020 del 7.02.2020 il  
TAR adito, su richiesta della ricorrente GRP Media srl, ha disposto l'integrazione del contraddittorio  
nei confronti delle imprese collocate nella graduatoria definitiva delle emittenti televisive a carattere  
commerciale per l'anno 2018 allegato a) DD 14.10.2019, autorizzando la società ricorrente alla  
notifica per pubblici proclami e segnatamente ha disposto: *"...l'integrazione del contraddittorio nei  
confronti delle imprese collocate in graduatoria autorizzando la notificazione del ricorso per pubblici  
proclami mediante indicazione in forma sintetica del petitum, delle censure e degli atti impugnati;  
tale comunicazione andrà trasmessa dalla ricorrente, entro il termine del 28.2.2020, al Ministero  
dello Sviluppo Economico, che dovrà provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale nei 20  
giorni successivi alla ricezione della comunicazione stessa."*

*\*/\*/\*/\**

In ottemperanza a quanto disposto con l'ordinanza in epigrafe la soc. **GRP MEDIA srl** (C.F.  
11180650019) come in atti difesa e rappresentata, classificatasi al n. 118 della graduatoria delle  
domande ammesse al contributo per l'anno 2018, ai fini della notificazione per pubblici proclami di  
seguito indica, in forma sintetica; il contenuto degli atti impugnati e il *petitum* giudiziale delle  
censure indicate nel ricorso.

*\*/\*/\*/\**

# STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398  
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org

Mailbox: studiolegalezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA  
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO  
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora ZAZZA

## **Quanto al ricorso RG 126/2020 questo ha ad oggetto l'annullamento previa sospensione dell'efficacia:**

- del Decreto Direttoriale, Registro Ufficiale Int. 0061059.14-10-2019 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2018 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23.10.2017 n. 146 come riportati negli allegati A e B; gli allegati A (graduatoria definitiva) e B (Importi spettanti) al Decreto Direttoriale Registro Ufficiale Int. 0061059.14-10-2019 di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o conseguente anche non conosciuto.

\*/\*/\*/\*

Dopo aver scorporato i passaggi fattuali e normativi essenziali all'esposizione degli specifici motivi di doglianza la GRP MEDIA srl:

- **Con il primo motivo di ricorso rubricato *“Incostituzionalità dell'art. 1 comma 163 lg 208/2015; La legge di Bilancio 2018 ovvero la l. 27.12.2017 n. 205; decreto legge 91 del 2018 convertito dalla legge 21.09.2018 n. 108 in relazione all'art. 15, 2 comma della lg Costituzionale n. 243/2012 ed all'art. 76 Cost. per eccesso di delega”* si sostiene, sintetizzando, che con l' art. 1 c. 163 lg. 208/15 la funzione legislativa viene incostituzionalmente delegata al Governo in violazione dell'espresso divieto di cui all'art. 15, 2 c. lg. 243/12 in quanto inserita una delega generica in una legge di bilancio in violazione del divieto di tale scelta dal momento che è lo stesso richiamato articolo che demanda al DPR 146/17 la determinazione dei criteri direttivi al posto di determinarli essa stessa secondo la previsione dell'art 76. Cost. per la genericità dei criteri che porta il Regolamento ad innovare e dilatare la delega.**

Ed ancora ulteriori profili di incostituzionalità si rinvencono nel DPR ex art. 17, 2 lg 400/88: la prima è la caducazione della temporalità della delega; la seconda la caducazione del requisito della specificità dell'oggetto.

- **Con il secondo motivo di ricorso, rubricato *“ Incostituzionalità del DPR 146/2017 La legge di Bilancio 2018 ovvero la l. 27.12.2017 n. 205; decreto legge 91 del 2018 convertito dalla legge 21.09.2018 n. 108 per violazione degli artt. 5 e 21 Cost. e subordinatamente sussumibile in vizio di contraddittorietà e di ragionevolezza. Illegittimità per violazione dell'art. 101, 102 e 106 TFUE e***

## STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398  
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org

Mailbox: studiolegalezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA  
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO  
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora ZAZZA

**dell'art. 107 e 117 TFUE e della lg 78/1999; violazione dell'art. 1 comma 163 della lg 208/2015, abuso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà con i principi della delega, violazione dell'art. 11 preleggi del cc."**

Si eccepiscono i vizi propri del DPR 146/17 incostituzionale nella parte in cui prevede: **a)** una graduatoria nazionale astraendo così da ogni riferimento alla "località" in palese contraddizione con l'art 5 e 21 Cost. e art 1 c. 163 l. 208/15 nella parte in cui dichiara obiettivo di pubblico interesse il pluralismo specificando in favore delle emittenti locali da cui deriva nel Regolamento il sostegno a singole aziende invece che al sistema della informazione televisiva regionale italiana. Non può infine sul punto non evidenziarsi come la scelta di "nazionalizzare" la graduatoria comporti la conseguenza di qualificare le erogazioni come un aiuto di Stato in quanto non più riconosciuti in base alla regionalità dei soggetti ma alla loro valenza nazionale, con il conseguente obbligo almeno di notifica alla Unione Europea ex art. 108 TFUE e del regolamento comunitario 651/14; **b)** l'obbligo di contrarre con l'Auditel e la sua efficacia retroattiva al DPR e al DM MISE impugnati, appare chiaro come assumere la retroattività come parametro valutativo di un punteggio per gli anni 2015/2017 sia in evidente contrasto con l'art. 11 delle preleggi a prescindere dalla legittimità dell'obbligo di contrarre con Auditel soggetto privato con costi determinati unilateralmente dallo stesso soggetto privato; **c)** viola il principio di concorrenza sotto vari profili: la valenza di monopolio surretiziamente attribuita ad Auditel, ente privato; la non uniformità della normativa regionale laddove alcune regioni hanno normato l'erogazione di fondi in favore delle emittenti regionali mentre altre sono rimaste inerti sul punto; la presenza di più autorizzazioni per una stessa emittente all'interno di una stessa regione che godono tra loro della sinergia dei costi aziendali di una unica azienda/ gruppo con discriminazione per colui i cui costi aziendali tutti gravano su di un solo marchio con sommatorie che conducono a posizioni dominanti a tacere della circostanza che siamo in presenza di fondi pubblici.

Trattandosi di incostituzionalità/illegittimità derivata si è proceduto a riassumere le doglianze ampiamente espresse nei motivi di ricorso e sopra sintetizzate evidenziando come, una semplice lettura dei richiami normativi posti alla base degli atti impugnati anche con i secondi motivi aggiunti, basti per comprendere come questo altro non siano che l'atto esecutivo finale di una lunga, logico giuridica, catena di atti *ab origine* incostituzionali e illegittimi. Come tale dunque è viziato, in via derivata, il Decreto Direttoriale e i successivi conseguenti e presupposti.

# STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398  
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org

Mailbox: studiolegalezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA  
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO  
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora ZAZZA

Stessa sorte, infatti, scontano gli allegati al Decreto Direttoriale impugnato A e B dove le doglianze mosse si concretizzano numericamente.

Un esame anche superficiale dei presupposti e delle conseguenti valutazioni economiche di contributo dimostra la fondatezza, non solo della incostituzionalità dell'apparato normativo ma conferma la fondatezza delle eccezioni di illegittimità dell'atto e dei vizi sintomatici esposti.

Dimostrato quindi l'interesse della ricorrente GRP MEDIA srl in virtù delle lamentate distorsioni giuridiche e tecniche dedotte che determinano concentrazioni e disparità di trattamento. Prima fra tutte l'assurda assunzione a parametro valutativo della rilevazione Auditel retroattiva e per di più in assenza di obbligatorietà dell'iscrizione. La evidente posizione poizore derivante ad esempio a Telenorba spa in relazione all'effetto di cumulo citato ed evidenziato dai numeri della graduatoria, valendo questo come esempio. Così pure l'omessa corretta valutazione del rapporto interno, quantità e qualità del personale e più ancora l'attribuzione alla rilevazione Auditel del valore di accertamento della qualità invece che di mero accertamento della quantità.

Confusioni aggravate dalla rilevazione Auditel dei dati h 24, ove si confondono i programmi culturali e informativi con lotto, lotteria e altro i cui divieti normativi scadono dopo le ore 23. Tutto quanto lamentato non è meramente endiadico di quanto già esposto poiché inverato da una graduatoria e dai quantum di erogazione.

L'interesse della ricorrente allora non è solo quello relativo a far valere in astratto un principio di legittimità, ma quello di modificare, tramite le eccezioni di incostituzionalità e illegittimità, radicalmente il quadro normativo e attuativo, fidando che all'esito, in particolare eliminando la ripartizione nazionale e il limite dei 100; possa ottenere giusto contributo conformemente a quanto percepito negli ultimi anni pur avendo di anno in anno migliorato la rispondenza della propria azienda rispetto ai parametri.

**Con puntuale riferimento al vizio costituzionale di irragionevolezza di cui al motivo 2 e 2 bis "Del vizio costituzionale di irragionevolezza"** In pendenza dei ricorsi di GRP Media srl già avanzati nei confronti delle precedenti graduatorie ad oggi in attesa definizione presso il TAR Lazio sede di Roma e prima ancora del DPR 146/2017 e avverso lo stesso tessuto normativo qui dedotto è intervenuto il DL 91/2018 cui si attribuisce l'effetto legificante del DPR 146/2017. Sul DL, richiamato il Decreto Direttoriale impugnato fonda la propria legittimità. In realtà anche il DL 91/2018 deve ritenersi

# STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398  
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org

Mailbox: studiolegalezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA  
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO  
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora ZAZZA

costituzionalmente viziato per gli stessi motivi già dedotti e più ancora in quanto punto terminale di una formazione del tutto irragionevole.

Il vizio di irragionevolezza trova fondamento nei seguenti elementi che si espongono sinteticamente. L'irretroattività del DL che spezza la catena normativa e regolamentare in un primo illegittimo e un dopo asseritamente legittimo.

La violazione di un principio di ordine pubblico quale quello delle non ratificabilità degli atti nulli che vanno invece, previa ablazione dei derivati effetti di nullità - *quod nullum est nullum effectum producit* - ripetuti espressamente in forma "purgata".

La legge 108/2018 (cfr. visto n. 3 DD impugnato) introduce l'art. 4 bis che recita: "... all'art. 4 comma 2 ultimo periodo DPR 146/2017 recante il regolamento da intendersi qui integralmente riportato, concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari ...".

Vi è infine un telaio normativo costituzionale di riferimento da cui non può prescindersi. Ci riferiamo agli artt. cost. 41, 3 c., 42, 2 c. e 44 in particolare l'ultima alinea del comma 1. Ed infine con un evidente tasso di autonomia l'art. 117, 4 comma.

Qui è il nodo! Da questo telaio normativo si evincono; da un lato la funzione sociale della proprietà e dall'altro il sostegno alla piccola e media impresa.

Sono questi i due principi posti a fondamento del sistema di regionalità dei criteri distributivi adottati fino alla contestata formazione.

Dalla stessa pagina del DD in contestazione e dall'esame della graduatoria allegata letta in sinossi, si evince facilmente che in tutte le graduatorie ai primi 10/15 posti vi sono sempre le stesse società che, con il gioco della pluralità di marchio, in realtà costituiscono una rete nazionale surrettizia e quindi acquisiscono una dimensione nazionale distorsiva del principio di concorrenza e soprattutto contraddicono nei fatti al suddetto principio di tutela della località e cioè del principio di funzione sociale, che pone direttamente il servizio in contatto con la specificità del territorio.

In questa ottica viene in evidenza l'art. 117 Cost. che elenca tra le materie di legislazione concorrente l'ordinamento della comunicazione, la valorizzazione dei beni culturali ambientale, la promozione e l'organizzazione di attività culturali.

- Con il terzo motivo di ricorso rubricato "**Del DM MISE**".

# STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398  
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org

Mailbox: studiolegalezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA  
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO  
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora ZAZZA

Si evidenzia come il DM Mise edito in GU n. 239 del 10.11.2017 è viziato irreparabilmente dallo stigma di incostituzionalità e/o di illegittimità degli atti logicamente e giuridicamente antecedenti e presupposti e successivi. Il DM ha natura nella sostanza meramente endiadica delle norme presupposte dalle quali estrinseca i passaggi formali ritenuti necessari per l'esternazione dei requisiti all'accesso ed all'erogazione dei contributi da parte delle emittenti. Tutte le eccezioni ed argomenti esplicitati nei motivi precedenti si intendono qui, per ovvi motivi di economia dell'atto, integralmente ritrascritti.

Ovviamente essenziale è la premessa al DM 20.10.2017, con il richiamo dell'art. 1 comma 160 ss lg 208/2015; il riferimento ex lg 198/16 "al sostegno pubblico ... per l'emittenza televisiva locale" e con il richiamo al DPR 146/17.

\*/\*/\*/\*

Alla luce di quanto sopra di seguito si riportano i nominativi delle imprese collocate nella graduatoria definitiva delle emittenti televisive a carattere commerciale per l'anno 2018 allegato a) DD 14.10.2019, nei confronti delle quali il TAR del Lazio sede di Roma, sezione Terza Ter, con l'Ordinanza in epigrafe ha disposto la presente integrazione del contraddittorio:

- 1 TELENORBA S.P.A.
- 2 VIDEOLINA S.P.A.
- 3 TELELOMBARDIA S.R.L.
- 4 NAPOLI CANALE 21 SRL
- 5 TELENORBA S.P.A.
- 6 TELELOMBARDIA S.R.L.
- 7 TELECITY S.R.L.
- 8 RADIONORBA S.R.L.
- 9 TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.
- 10 TELENORBA S.P.A.
- 11 TELEPADOVA S.P.A.
- 12 VIDEOMEDIA S.P.A.
- 13 TELELOMBARDIA S.R.L.
- 14 T.L.T. S.P.A.

# STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398  
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org

Mailbox: studiolegalezazza@libero.it

*Avv. Roberto ZAZZA  
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Fabrizio MAGLIARO  
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Eleonora ZAZZA*

- 15 CANALE OTTO S.R.L.
- 16 LA SICILIA MULTIMEDIA S.R.L.
- 17 TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.
- 18 TRMEDIA S.R.L.
- 19 TELEVOMERO S.R.L.
- 20 TELECITY S.R.L.
- 21 CANALE ITALIA S.R.L.
- 22 CANALE 9 S.R.L.
- 23 MULTIMEDIA SAN PAOLO S.R.L.
- 24 TELEARENA S.P.A.
- 25 P.T.V. – PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE S.P.A.
- 26 ESPANSIONE S.R.L.
- 27 LI.RA. S.R.L.
- 28 TELECOLOR INTERNATIONAL T.C.I. S.R.L.
- 29 TELECOLOR S.R.L.
- 30 TELERADIO REGIONE S.R.L.
- 31 TELELUNA S.R.L.
- 32 EDITRICE T.N.V. S.P.A.
- 33 TRMEDIA S.R.L.
- 34 TELERADIODIFFUSIONI BERGAMASCHE S.R.L.
- 35 RETE 7 S.R.L.
- 36 PUBBLIMED S.P.A.
- 37 TV – CENTRO MARCHE S.P.A.
- 38 STUDIO TV 1 NEWS S.P.A.
- 39 RTV 38 S.P.A.
- 40 TELETUTTO BRESCIASETTE S.R.L.
- 41 SESTARETE & RETE 8 S.R.L.
- 42 TELE UNIVERSO S.R.L.
- 43 RADIO VIDEO CALABRIA 99 S.R.L.

# STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398  
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org

Mailbox: studiolegalezazza@libero.it

*Avv. Roberto ZAZZA  
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Fabrizio MAGLIARO  
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Eleonora ZAZZA*

- 44 T.G.S. TELEGIORNALE DI SICILIA S.P.A.
- 45 OTTO PRODUCTION S.R.L.
- 46 TELEQUATTRO S.R.L.
- 47 INCREMENTO FINANZIARIO S.R.L.
- 48 IL GELSOMINO S.R.L.
- 49 RADIO TV PARMA S.R.L.
- 50 TRM NETWORK S.R.L.
- 51 TELE BARI
- 52 R.V.M. S.R.L.
- 53 TELE RENT S.R.L.
- 54 FONDAZIONE VOCCE DI PADRE PIO
- 55 CANALE 50 S.P.A.
- 56 TELEMONTegiove S.R.L.
- 57 MASTERMEDIA CLUB S.R.L.
- 58 TELE VIDEO SOMMA S.R.L. CHE AGIRA' SOTTO IL MARCHIO PRIMA TV
- 59 GOLD TV S.R.L.
- 60 RETE 8 S.R.L.
- 61 TELE CAPRI S.R.L.
- 62 RETE SETTE S.P.A.
- 63 TELEGRANDUCATO DI TOSCANA S.R.L.
- 64 TELELOMBARDIA S.R.L.
- 65 TRIVENETA S.R.L.
- 66 FONDAZIONE ARTIGIANI DELLA PACE
- 67 GRUPPO ADN ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
- 68 TELEFRIULI SPA
- 69 NOI TV S.R.L.
- 70 TELETRURIA 2000 S.R.L.
- 71 TELEMAREMMA SRL
- 72 GTV S.R.L.



# STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398  
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org

Mailbox: studiolegalezazza@libero.it

*Avv. Roberto ZAZZA  
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Fabrizio MAGLIARO  
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Eleonora ZAZZA*

73 OPERAZIONI IMPRENDITORIALI S.R.L.

74 GRUPPO EDITORIALE TRENTINO S.R.L.

75 TRMEDIA S.R.L.

76 ROSENGARTEN S.R.L.

77 TV LIBERA S.P.A.

78 RADIO TELE INTERNATIONAL S.R.L.

79 TOSCANA TV S.R.L.

80 TELEUNICA S.P.A.

81 R.E.I.S.R.L.

82 TELEUROPA S.R.L.

83 PUBBLISOLE S.P.A.

84 UMBRIA TELEVISIONE S.R.L.

85 CANALE DIECI S.R.L.

86 TELEBELLUNO S.R.L.

87 MEDIA ONE S.R.L.

88 RETE KALABRIA S.R.L.

89 SO.G.E.P. S.R.L.

90 TELE DEHON S.R.L.

91 TELELIBERTA' S.P.A.

92 R.E.I. CANALE 103 S.R.L.

93 RETE 55 EVOLUTION S.P.A.

94 TELEMANTOVA S.P.A.

95 T.A. FORMAT S.R.L.

96 RADIO TELE MOLISE S.R.L.

97 CANALE MARCHE S.R.L.

98 TELEISCHIA S.R.L.

99 TELENORD S.R.L.

100 TVR TELEITALIA S.R.L.

101 R.B. 1TELEBOARIO S.R.L.

## STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398  
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org

Mailbox: studiolegalezazza@libero.it

*Avv. Roberto ZAZZA  
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Fabrizio MAGLIARO  
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Eleonora ZAZZA*

- 102 CANALE 7 S.R.L.
- 103 RETE SUD S.R.L.
- 104 GTV AUDIOVISIVI S.R.L.
- 105 R.T.P.RADIO TELEVISIONE PELORITANA S.R.L.
- 106 OFELIA COMUNICAZIONI S.R.L.
- 107 TV PRATO S.R.L.
- 108 SARDEGNA TV S.R.L. – IN CONC. PREVENTIVO
- 109 T.C.S. TELE COSTA SMERALDA S.P.A.
- 110 RADIO GUBBIO S.P.A.
- 111 RETE ORO S.R.L.
- 112 BEACOM S.R.L.
- 113 IRPINIA TV S.R.L.
- 114 ULTIMA S.R.L.
- 115 INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.
- 116 AGEBAS S.R.L.
- 117 ACCADEMIA DI PROFESSIONI E CULTURA EUROPEA S.R.L.
- 118 GRP MEDIA S.R.L.
- 119 CANALE 85 S.R.L.
- 120 PRIMANTENNA S.R.L.
- 121 T.E.F. – S.R.L.
- 122 TELEREGIONE S.R.L.
- 123 TELE VCO 2000 S.R.L.
- 124 RETESOLE S.R.L.
- 125 CENTRO PRODUZIONE SERVIZI S.R.L.
- 126 TV1 S.R.L.
- 127 CANALE 85 S.R.L.
- 128 WITEL S.R.L.
- 129 TELERADIO SCIACCA S.R.L.
- 130 NETTUNO TV S.R.L. 131 TVP ITALY S.R.L.

## STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398  
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org

Mailbox: studiolegalezazza@libero.it

*Avv. Roberto ZAZZA*  
*Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Fabrizio MAGLIARO*  
*Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Eleonora ZAZZA*

132 TOPTTEL S.R.L.

133 RETESOLE S.R.L.

134 EUROPEAN BROADCASTING COMPANY S.R.L.

135 TELEREGIONE S.R.L.

136 PLURISERVICES S.R.L.

137 ALTO ADIGE TV S.R.L. ovvero in lingua tedesca SÜDTIROL TV GMBH

138 ON AIR S.R.L.

139 MEDIACOM S.R.L.

140 TELE SARDEGNA S.R.L.

141 TELEFOGGIA S.R.L.

142 ABRUZZIA S.R.L.S.

143 IMPERIA TV S.R.L.

144 WINN V. & O. COMMUNICATION S.R.L.

145 TV OGGI S.R.L.

146 ESPERIA TV S.R.L.

147 MULTI MEDIA COOP. SOC. COOP. A.R.L.

148 VOXSON TV S.R.L.

149 TRIVENETA S.R.L.

150 MEDIA – SOCIETA' COOPERATIVA

151 TELEPAGANI NUOVA SOC.COOP.R.L.

152 TELESETTELAGHI S.R.L.

153 PIRENEI S.R.L.

154 DELTA TV S.R.L.

155 VIDEOTOLENTINO S.R.L.

156 ROSI SRL SEMPLIFICATA

157 FIN TELEVISION S.R.L.

158 TELE SOL REGINA S.R.L.

159 TLA TV SRL DI ABBANEO LUISA

160 TLT MOLISE S.R.L.

## STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398  
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org

Mailbox: studiolegalezazza@libero.it

*Avv. Roberto ZAZZA  
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Fabrizio MAGLIARO  
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Eleonora ZAZZA*

161 TELE RADIO STUDIO 5 REGIONE PUGLIA S.R.L.

162 NEW CIAK TELESUD S.R.L.

163 ARCA PUGLIA S.R.L.

164 S.T.V. S.R.L.

165 TELE A 57 S.R.L.

166 G.S.G. GROUPE SPACE GLOBE MITTELEUROPA S.R.L.

*\*/\*/\*/\**

La presente pubblicazione viene effettuata in ottemperanza dell'Ordinanza n. 1667/2020 del 7.02.2020 emessa dal TAR del Lazio sede di Roma, sezione Terza Ter nel Ricorso RG 126/2020 al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte delle imprese controinteressate sopra elencate.

Avv. Roberto Zazza

Avv. Eleonora Zazza